



Ufficio stampa

Rassegna stampa

30 settembre 2009

Responsabile :

Claudio Rao (tel. 06/32.21.805 – e-mail:claudio.rao@oua.it)

SOMMARIO

- Pag 3 **PROCESSO TRIBUTARIO: L'Oua: Ddl per rivedere le regole del processo**
(il sole 24 ore)
- Pag 4 **PROCESSO TRIBUTARIO: Contraddittori nel processo tributario**
(italia oggi)
- Pag 5 **PROCESSO TRIBUTARIO: Processo tributario :OUA , urge riforma**
(osservatorio sulla legalità)
- Pag 6 **MAGISTRATI: Brunetta: "Magistrati fannulloni" (il tempo)**
- Pag 7 **PROCESSO CIVILE: Ecco una delle prime applicazioni della legge 69/2009**
che riscrive parti fondamentali del rito civile (diritto e giustizia)
- Pag 8 **STUDIO LEGALE: L'avvocato – collaboratore è davvero un dipendente**
di Paola Parigi (il sole 24 ore)

IL SOLE 24 ORE

L'Oua: Ddl per rivedere le regole del processo

Il processo tributario necessita al più presto di una riforma che tuteli, in maniera più efficace, i contribuenti. E' il parere dell'Organismo unitario dell'avvocatura (Oua) e dell'Unione nazionale delle camere degli avvocati tributaristi (Uncat), che hanno elaborato e inviato un disegno di legge su questa materia a oltre 130 parlamentari di tutti gli schieramenti.

Il testo, formato da 46 articoli, individua nel diritto di difesa senza alcuna limitazione, negli arbitrati e nelle conciliazioni tre strumenti che possono garantire una migliore difesa del cittadino nel processo tributario. Il presidente dell'Oua, Maurizio de Tilla, ha spiegato così le motivazioni dell'iniziativa: «Una riforma è necessaria perché in Italia assistiamo al paradosso di un sistema fiscale che è vessatorio per i contribuenti, del tutto inefficiente per lo Stato e assolutamente non garantista. Una volta riequilibrata la posizione processuale del cittadino - continua de Tilla — ci sarà finalmente la possibilità di decidere se ricorrere a soluzioni alternative, come gli arbitrati e le conciliazioni fiscali». Ma in che modo, concretamente, si può rendere più equo il processo tributario? Secondo de Tilla, la soluzione passa attraverso «un pieno contraddittorio delle parti in condizioni di effettiva parità, davanti a un giudice terzo e senza limiti del diritto di difesa. Bisogna dare più peso — conclude — alla fase istruttoria, oggi mortificata o annullata, con testimoni, giuramenti e consulenti tecnici d'ufficio».

ITALIA OGGI

Pdl Oua-Uncat

Contraddittori nel processo tributario

L'Organismo unitario dell'avvocatura (presidente Maurizio de Tilla) e l'Unione nazionale delle Camere degli avvocati tributaristi (presidente Andrea Amatucci) hanno elaborato un progetto di legge sulla riforma del processo tributario. La proposta è stata inviata a oltre 130 parlamentari. Secondo de Tilla «assistiamo al paradosso di un sistema fiscale particolarmente vessatorio per i contribuenti, del tutto inefficiente per lo stato e assolutamente non garantista. È necessario prevedere una revisione delle regole processuali con pieno contraddittorio delle parti in condizioni di effettiva parità, davanti a un giudice terzo e senza alcuna limitazione del diritto di difesa a dare più peso alla fase istruttoria, con testimoni, giuramenti, consulenti tecnici d' ufficio».

OSSERVATORIO SULLA LEGALITA'

Processo tributario : OUA , urge riforma

L'Organismo Unitario dell'Avvocatura e l'Unione nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi hanno elaborato un disegno di legge sulla riforma del processo tributario. La proposta è stata inviata ad oltre 130 parlamentari dai presidenti delle due organizzazioni, Maurizio de Tilla e Andrea Amatucci.

L'avv. Tilla ha così spiegato le ragioni di questa iniziativa: "Il processo tributario dev'essere riformato per garantire efficacemente la difesa del contribuente. In Italia assistiamo al paradosso di un sistema fiscale particolarmente vessatorio per i contribuenti (aliquote altissime), del tutto inefficiente per lo Stato (minimi tassi di recupero) e assolutamente non garantista. E' necessario prevedere una revisione delle regole processuali con pieno contraddittorio delle parti in condizioni di effettiva parità, davanti ad un giudice terzo e senza alcuna limitazione del diritto di difesa (art. 24 della Costituzione)".

Non solo, secondo la proposta elaborata dalle due organizzazioni dell'avvocatura, "bisogna dare più peso alla fase istruttoria, oggi invece mortificata o annullata, (con testimoni, giuramenti, consulenti tecnici d' ufficio, ecc.) - ha spiegato de Tilla - Una volta riequilibrata la posizione processuale del contribuente con più efficaci mezzi difensivi il cittadino avrà finalmente anche la possibilità di decidere se ricorrere a soluzioni alternative. Ma anche per gli eventuali arbitrati e conciliazioni in campo fiscale, è auspicabile prevedere l'istituzione di apposite ed autonome Camere di Conciliazioni Tributarie, composte da qualificati e competenti magistrati e professionisti, specializzati nel settore tributario, senza alcun collegamento funzionale con le Agenzie Fiscali che hanno notificato gli atti o le cartelle esattoriali impugnati, in modo da poter decidere, con assoluta serenità ed imparzialità".

"In un momento storico di grave crisi economica e finanziaria, come l'attuale – ha concluso il presidente dell'OUA - la riduzione del peso fiscale, per dare ossigeno alle attività produttive e professionali, passa anche attraverso la necessaria riforma del processo tributario, che potrà dare maggiori garanzie difensive, senza la mortificazione e delusione di dover pagare a tutti i costi somme non dovute, che si potrebbero invece indirizzare proficuamente all'occupazione e all'ammodernamento delle strutture imprenditoriali e professionali".

IL TEMPO

Il ministro attacca le toghe

Brunetta: "Magistrati fannulloni"

Brunetta: "L'Anm un mostro. Ho proposto badge e controlli presenze nei tribunali". Scoppietta così la polemica ma il ministro ribatte all'Anm: "I dati ufficiali nel libro "Magistrati, l'ultracasta".

Magistrati 'fannulloni' come "dimostra una delibera del Csm", con "dati ufficiali" secondo i quali "lavorano in media 4 ore al giorno". Scarse risorse? Niente affatto: per far funzionare la macchina della giustizia, nel triennio 2005-2007, c'è stato un incremento di 146 milioni di euro ma "la spesa per gli stipendi dei magistrati è aumentata di 189 milioni di euro". Così, in 3 anni "la busta paga dei magistrati si è rimpolpata del 10.65%". Il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, rilancia dopo le polemiche scatenate da alcune sue dichiarazioni sui magistrati. E lo fa attraverso i dati contenuti nel libro del giornalista dell'Espresso Stefano Livadiotti ('Magistrati, l'ultracasta'), che Brunetta ha presentato ieri sera a Milano. E' scritto nel libro: "I magistrati non si spaccano certo la schiena. A dare pienamente ragione a Brunetta, e alla sua proposta-provocazione di mettere i tornelli all'entrata dei tribunali, è un documento del 2002. Che porta il timbro dello stesso Csm, l'organismo di governo autonomo della casta togata". Documento secondo il quale il "monte ore di lavoro annuo si può convenire su una media di 6 ore giornaliera per un totale di 260 giorni lavorativi l'anno (arrotondato per eccesso, dovendosi sottrarre ai 365 giorni almeno 52 domeniche, 45 giorni di ferie, oltre festività soppresse e santo patrono). Il totale del monte ore lavorative l'anno è pari, quindi a 1560". La conclusione è che "su base annua le nostre toghe tuffano il naso nei falconi per quattro ore e una manciata di minuti al giorno".

Al libro di Livadiotti Brunetta fa ancora riferimento per negare la mancanza di risorse, sulla base di "dati forniti dalla Cepej, la Commissione del Consiglio d'Europa per l'efficienza della giustizia. "L'Italia - è scritto - dispone di 1.292 tribunali. Che sono più dei 595 dell'Inghilterra, dei 703 della Spagna, dei 773 della Francia e anche dei 1.136 della Germania (frutto della riunificazione di due paesi). Solo la Russia, con 2.696, ne ha di più. Il nostro sistema giudiziario può contare su 13,7 giudici professionali per ogni 100 mila abitanti. La Francia ne ha 11,9, la Spagna se ne fa bastare 10,1 e l'Inghilterra addirittura 7, per non parlare di Danimarca (6,6) e Irlanda (3,1)".

Ancora, riferisce il libro, nel 2006 il budget italiano per tribunali, pubblici ministeri e patrocinio per i non abbienti era pari "a 4 miliardi 88 milioni 109 mila 198 euro", per la giustizia si stanziava quindi "lo 0,26% del prodotto interno lordo, molto più di quanto fa la Francia, ferma allo 0,19%". E "in Italia la spesa pro capite per i soli tribunali è pari a 45 euro. Che vuol dire il 18% in più rispetto ai 38 euro della Francia. E anche il 60,7% in più sui 28 dell'Inghilterra".

Brunetta richiama ancora un brano del libro 'L'ultracasta' che riporta i dati dell'Organismo unitario dell'avvocatura per affermare che "nel triennio 2005-2007 la voce 'funzionamento' è passata da 2 miliardi 959 milioni 394 mila 420 euro a 3 miliardi 105 milioni 490 mila 178 euro, con un incremento di 146 milioni 95 mila 758 euro. Nello stesso arco di tempo, la spesa per le retribuzioni dei magistrati è salita da 882 milioni 600 mila 558 euro a 1 miliardo 71 milioni 700 mila euro, con una lievitazione di 189 milioni 99 mila 442 euro". La conclusione è: "l'intero incremento della voce funzionamento è servito per pagare stipendi e assegni fissi dei magistrati". E in tre anni "la busta paga s'è rimpolpata di 10.339 euro, con uno scatto in avanti del 10,65%".

DIRITTO E GIUSTIZIA

Ecco una delle prime applicazioni della legge 69/2009 che riscrive parti fondamentali del rito civile

Il nuovo processo civile parte da Varese: ecco una delle prime applicazioni della legge 69/2009 che riscrive parti fondamentali del rito. Con l'ordinanza dello scorso 11 settembre (qui leggibile come documento correlato) il giudice della prima sezione civile del Tribunale di Varese ha stabilito che l'articolo 58 comma 3 della legge 69/2009 è una norma che trova immediata applicazione anche ai procedimenti pendenti.

Il caso. Respinto, nella specie, il ricorso contro l'ordinanza del giudice che aveva istruito la causa. Ecco i fatti: il magistrato aveva dichiarato intempestiva la memoria *ex* articolo 184 Cpc (Udienza di assunzione dei mezzi di prova). L'atto, infatti, era stato depositato in cancelleria oltre il termine di scadenza. L'ultimo giorno utile per il deposito della memoria era, in realtà, il 30 giugno 2007, che cadeva di sabato.

Novella. Ma la legge 263/05, modificando l'articolo 155 ha stabilito che la proroga prevista dal comma 4 si applichi anche ai termini processuali svolti fuori udienza la cui scadenza coincida con il sabato. Una norma – spiega il giudice – che si estende, per effetto dell'articolo 58 comma 3 della legge 69/2009 pure ai procedimenti pendenti alla data del primo marzo 2006. Si tratta, difatti – si legge nell'ordinanza – di una disposizione giuridica di «*diritto intertemporale intesa a conferire efficacia retroattiva al disposto di nuovo conio introdotto dalla novella del 2005*».

Retroattività sì, sanatoria no. Insomma, la norma si applica, a decorrere dal 4 luglio 2009, a tutti i termini perentori in scadenza, anche se la causa è stata introdotta prima dell'1 marzo 2006. L'articolo 58 comma 3 della legge 69/2009 ha introdotto, dunque, «*un effetto retroattivo di una regola previgente, ma non anche una sanatoria o ratifica di quegli atti riguardo ai quali il termine è (o era) già scaduto*». Altrimenti questa interpretazione oltre che contrastante con le disposizioni transitorie finirebbe per creare un *vulnus* alla parità delle armi nel processo (articolo 111 Costituzione). Perché andrebbe a incidere su situazioni già consumate e sul principio del *tempus regit actum*. (**cri.cap**)

Tribunale di Varese - Sezione prima civile - ordinanza 11 settembre 2009 - Giudice Buffone

Con ordinanza del 6 agosto 2009, il G.I. (cui subentrato l'odierno giudicante in corso di giudizio) ha dichiarato intempestiva la memoria *ex* art. 184 c.p.c. depositata dall'attrice in data 2 luglio 2007, poiché non depositata in cancelleria entro il 30 giugno 2007. Il termine fissato dal Giudice per il deposito della memoria *ex* art. 184 c.p.c. scadeva, effettivamente, nella giornata del 30 giugno 2007, sabato. La legge 263/2005, modificando l'art. 155 (v. commi V e VI) ha previsto che la proroga prevista dal comma IV si applichi anche ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori udienza «*che scadono nella giornata del sabato*». Tale norma si applica «*anche ai procedimenti pendenti alla data dell'1 marzo 2006*», per effetto dell'art. 58, comma III, della Legge 18 giugno 2009 n. 69. Come ben osservato in dottrina, si tratta di norma giuridica di diritto intertemporale intesa a conferire efficacia retroattiva al disposto di nuovo conio introdotto dalla novella del 2005. Ciò vuol dire che la norma si applica, con decorrenza dal 4 luglio 2009, a tutti i termini perentori in scadenza, anche se la causa è stata introdotta in data antecedente all'1 marzo 2006. Si tratta, cioè, di norma di immediata applicazione anche ai procedimenti pendenti. Su tali basi va, dunque, ritenuto che la disposizione abbia introdotto un effetto retroattivo di una regola previgente ma non anche una sanatoria o ratifica per quegli atti riguardo ai quali il termine è (o era) già scaduto. Tale interpretazione, infatti, oltre che contrastante con la rubrica della disposizione («*disposizioni transitorie*») andrebbe a creare un *vulnus* alla parità delle armi nel processo (art. 111 Cost.) posto che va ad incidere su situazioni *cd. quesite* (già consumate) e sul principio del *tempus regit actum*.

P.Q.M.

Letto ed applicato l'art. 176, comma II, c.p.c.

Conferma l'ordinanza impugnata e rigetta l'istanza.

IL SOLE 24 ORE

Gestire lo studio

L'avvocato – collaboratore è davvero un dipendente

di Paola Parigi

L'attività dell'avvocato è esclusa dall'Irap se viene svolta usufruendo distanza e computer concessi in comodato. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sezione Tributaria, con la sentenza 18973/2009 dello scorso 31 agosto (si veda il Sole 24 Ore del 7 settembre) in accoglimento del ricorso di un avvocato. La Cassazione ha ribadito il principio, già più volte affermato, secondo il quale l'esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 49, comma 1, del Dpr.n. 917 del 1986 è escluso dall'applicazione dell'Irap qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell'autonoma organizzazione è un accertamento che spetta al giudice di merito e ricorre ogni volta che il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non invece quando sia inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse, ovvero quando egli impieghi beni strumentali eccedenti, secondo *l'id quod plerumque* accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione o, ancora quando si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. In sostanza non devono pagare l'imposta regionale gli avvocati che lavorano per altri avvocati (e spesso per la loro clientela), del cui ufficio, organizzazione, segreteria, si avvalgano senza esserne proprietari. Sono moltissimi in Italia i professionisti che non hanno una propria organizzazione e che rientrano a pieno titolo nella descrizione di «collaboratori professionali», ovvero titolari di una propria partita Iva e retribuiti con compenso professionale dietro fattura e che, sotto un profilo non già fiscale, ma civilistico, sono da considerarsi veri e propri avvocati “dipendenti” o “semidipendenti”. Se il fisco (grazie alla Cassazione) riesce ad accettare l'esistenza della figura, non si vede perché l'avvocatura non possa fare altrimenti. Nel testo di riforma della legge professionale forense non si è neppure sfiorato l'argomento dell'abolizione dell'articolo 3 della legge professionale del 22 gennaio 1934 n. 36, che è il pro dromo necessario alla creazione di una autonoma figura di avvocato “salariato”, che in Italia preesisteva al fascismo e che tutt'ora esiste nei principali ordinamenti europei (tra cui Francia, Germania e Inghilterra). Senza spingerci in complicate analisi della coerenza del resto della normativa fiscale con la figura dell'avvocato non-autonomamente organizzato, in moltissimi casi, per il riconoscimento del rapporto di subordinazione sarebbe sufficiente adottare i criteri comunemente considerati da un punto di vista giuslavoristico, tra cui appunto la totale o pressoché tale mancanza di strumenti organizzativi e strutture, la circostanza che il sostentamento prevalente arrivi da compensi fatturati allo stesso “cliente” (lo studio legale presso cui l'avvocato è impiegato), la assoluta dipendenza gerarchica dal superiore (titolare dello studio o socio di riferimento nello studio associato), l'adesione a orari di lavoro, periodi di ferie e via dicendo. Il paradosso è che nessuna delle proposte di riforma che si sono susseguite nel tempo, pur tenendo fermo il principio della incompatibilità della professione con altro lavoro dipendente, ha nemmeno mai tentato di introdurre una norma a tutela tanto dell'avvocato titolare quanto del suo collaboratore subordinato, neppure sotto il profilo della creazione di un contratto professionale che si attagli al rapporto e che preveda ad esempio periodi di preavviso in caso di estromissione dallo studio, disciplina delle ipotesi di conflitto e concorrenza tra i professionisti o la previsione di norme deontologiche di comportamento delle due parti nella gestione del rapporto. La riforma oggi in discussione sta incontrando ulteriori e nuove difficoltà, che vertono principalmente su altri temi, quali quelli tariffari, ed è un peccato che il dibattito non si estenda anche a considerare questo aspetto, che è già stato così propriamente esaminato, almeno sotto questo profilo fiscale, dalla Corte di cassazione.